

Emendamenti approvati

2.512 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 e con specifico riferimento ai requisiti di cui al comma 1, lettera b), nonché per comprovare la composizione del nucleo familiare, in deroga all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'Autorità consolare italiana, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394».

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si applicano nei seguenti casi: a) nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo *status* di rifugiato politico; b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei cui Paesi di appartenenza è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al comma 1-bis. A tal fine, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro degli affari esteri, è definito l'elenco dei Paesi dove non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), ai fini ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.».

2.518

La Commissione

Approvato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Non ha diritto al RdC il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa».

Consequentemente, al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e decurtato di 0,4 nei casi di cui al comma 3».

3.309

La Commissione

Approvato

Al comma 7, sostituire le parole: «per ogni singolo componente il nucleo familiare maggiorenne, a decorrere dai termini di cui all'articolo 5», con le seguenti: «per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare, con la decorrenza prevista dall'articolo 5».

3.800

Il Governo

Approvato

Al comma 15, sostituire le parole: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità con cui, mediante il monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta Rdc», con le seguenti: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità con cui, mediante il monitoraggio dei soli importi complessivamente spesi e prelevati sulla Carta Rdc».

4.4 (testo 3)

La Commissione

Approvato

Al comma 15, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli oneri derivanti dalle assicurazioni INAIL e RC dei beneficiari del Rdc partecipanti ai progetti a titolarità dei Comuni, sono a carico della misura del Rdc.»

4.9 (testo 3)

La Commissione

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

«I componenti con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, alle percentuali e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68»;

b) al comma 9, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita a fini ISEE, non operano le previsioni di cui alle lettere b) e c) e, in deroga alle previsioni di cui alla lettera a) relative alle offerte successive alla prima, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di cento chilometri dalla residenza del beneficiario.».

4.23

La Commissione

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sostituire le parole: «disponibilità al lavoro di persona tramite l'apposita piattaforma digitale» con le seguenti: «disponibilità al lavoro tramite l'apposita Piattaforma digitale» e dopo la parola: «ovvero» inserire le seguenti: «di persona»;

b) al comma 7, sostituire le parole: «sentito l'ANPAL,» con le seguenti: «sentita l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)».

4.84

La Commissione

Approvato

Al comma 8, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), dopo le parole: «quale supporto nella ricerca», aggiungere la seguente: «attiva»;

b) al numero 2), sostituire le parole: «svolgere ricerca attiva del lavoro, secondo le», con le seguenti: «svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori».

4.101 (testo 3)

La Commissione

Approvato

Al comma 9, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera c) e in deroga alle previsioni di cui alle lettere a) e b), con esclusivo riferimento alla terza offerta l'offerta è congrua se non eccede la distanza di 250 chilometri dalla residenza del beneficiario. Le previsioni di cui alla presente lettera operano esclusivamente nei primi 24 mesi dall'inizio della fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso.».

4.104

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero, nel caso di beneficiari di Rdc, superiore di almeno il 10 per cento del beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione"».

4.141 (testo 3)

[Pizzol](#), [De Vecchis](#), [Simone Bossi](#)

Approvato

Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: «non superiore al numero di otto ore settimanali» con le seguenti: «non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali su consenso di entrambe le parti.»

4.150 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. I centri per l'impiego, le Agenzie per il lavoro e gli enti di formazione registrano nelle piattaforme digitali di cui all'articolo 6, comma 1, le competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale ed informale di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 giugno 2015, n. 166.

15-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 15-bis, si provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

4.800

Il Governo

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sostituire le parole: «anche per il tramite degli istituti di patronato convenzionati, ovvero presso i centri per l'impiego,» con le seguenti: «ovvero con le modalità di cui all'articolo 19, comma 1, e all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015»;*

b) *al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: «In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite», con le seguenti: «In coerenza con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite.»*

5.48 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:

«Le richieste della Pensione di Cittadinanza possono essere presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 e valutate come al numero 8 della Tabella D allegata al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008, n. 193. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

5.64

La Commissione

Approvato

Al comma 6, quinto periodo, sostituire le parole: «Al fine contrastare fenomeni di ludopatia,» con le seguenti: «Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l'insorgenza del disturbo da gioco d'azzardo (DGA).»

5.800

Il Governo

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole:* «sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,» *con le seguenti:* «sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali,»;

b) *al comma 2:*

1) *al primo periodo, dopo le parole:* «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» *inserire le seguenti:* «, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,»;

2) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* «In sede di prima applicazione e nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, al fine di favorire la conoscibilità della nuova misura, l'INPS è autorizzato ad inviare comunicazioni informative sul Rdc ai nuclei familiari che, a seguito dell'attestazione dell'ISEE, presentino valori dell'indicatore e di sue componenti compatibili con quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).»;

c) *al comma 3:*

1) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate» *con le seguenti:* «sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati»;

2) *al terzo periodo, sostituire le parole:* «le informazioni rilevanti ai fini della concessione», *con le seguenti:* «le informazioni necessarie ai fini della concessione»;

3) *dopo il terzo periodo, inserire il seguente:* «Con provvedimento dell'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, ove non già disciplinati, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati.»;

d) *al comma 6, sostituire il settimo periodo con il seguente:* «Le informazioni sulle movimentazioni sulla Carta Rdc, prive dei dati identificativi dei beneficiari, possono essere utilizzate da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a fini statistici e di ricerca scientifica».

6.6

La Commissione

Approvato

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «per essere messe a disposizione dell'INPS che le irroga» *con le seguenti:* «per essere messe a disposizione dell'INPS ai fini dell'irrogazione delle suddette sanzioni».

6.18 (testo 2)

[Matrisciano](#), [Guidolin](#), [Nocerino](#), [Puglia](#), [Moronese](#), [Dell'Olio](#), [Romagnoli](#)

Approvato

Dopo il comma 8, aggiungere, infine i seguenti:

«8-bis. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 164 del 31 maggio 1999, come modificato dall'articolo 35 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-ter dell'articolo 7 è abrogato;

b) al comma 3 dell'articolo 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

2) *sostituire le parole:* "la mancanza di almeno uno dei requisiti" *con le seguenti:* "la mancanza del requisito";

3) *sopprimere le parole:* "e comma 2-ter".

8-ter. Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è abrogato.».

6.800 (testo 2)

Il Governo

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente*: «1. Al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del Rdc, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza. Nell'ambito del sistema informativo operano due apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc, una presso l'ANPAL, per il coordinamento dei centri per l'impiego, e l'altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il coordinamento dei comuni, in forma singola o associata. Le piattaforme rappresentano strumenti per rendere disponibili le informazioni alle amministrazioni centrali e ai servizi territoriali coinvolti, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'ANPAL e il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e sono individuate misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il perseguimento delle specifiche finalità e adeguati tempi di conservazione dei dati.»;

b) *al comma 3*:

1) *al primo periodo, sostituire le parole*: «l'INPS mette a disposizione delle piattaforme di cui al comma 1» *con le seguenti*: «l'INPS mette a disposizione del sistema informativo di cui al comma 1, secondo termini e modalità definiti mediante il decreto di cui al comma 1», *nonché le parole*: «e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del Rdc funzionale alla attuazione della misura, incluse quelle di cui all'articolo 4, comma 5, e altre utili alla profilazione occupazionale», *con le seguenti*: «e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del Rdc necessaria alla attuazione della misura, incluse quelle di cui all'articolo 4, comma 5, e alla profilazione occupazionale»;

2) *al secondo periodo, sostituire le parole*: «Le piattaforme presso l'ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali condividono, rispettivamente, con i centri per l'impiego e con i comuni» *con le seguenti*: «Mediante le piattaforme presso l'ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono rese disponibili, rispettivamente, ai centri per l'impiego e ai comuni»;

c) *al comma 4*:

1) *alla fine del primo periodo, alinea, inserire le seguenti parole*: «, secondo termini e modalità definiti mediante il decreto di cui al comma 1»;

2) *al secondo periodo, alinea, sostituire le parole*: «alle piattaforme» *con le seguenti*: «mediante le piattaforme»;

3) *alla lettera c), sostituire le parole*: «di dar luogo a sanzioni» *con le seguenti*: «di dar luogo alle sanzioni di cui all'articolo 7»;

4) *sostituire la lettera f) con la seguente*: «f) ogni altra informazione, individuata nel decreto di cui al comma 1, necessaria a monitorare l'attuazione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, incluse le informazioni rilevanti riferite ai componenti il nucleo beneficiario in esito alla valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 11, anche ai fini di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 4, comma 14».

d) *al comma 5*:

1) *al primo periodo, alinea, in fine, aggiungere le seguenti parole*: «, secondo termini e modalità definiti mediante il decreto di cui al comma 1»;

2) *alla lettera b), sostituire le parole*: «condivisione tra i comuni e i centri per l'impiego» *con le seguenti*: «comunicazione da parte dei comuni ai centri per l'impiego»;

3) *alla lettera d), sostituire le parole*: «condivisione delle informazioni» *con le seguenti*: «messa a disposizione delle informazioni»;

e) *sostituire il comma 6 con il seguente*: «Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può stipulare convenzioni con la Guardia di finanza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per le attività di controllo nei confronti dei beneficiari del Rdc, nonché per il monitoraggio delle attività degli enti di formazione di cui all'articolo 8, comma 2. Per le suddette finalità ispettive, la Guardia di finanza accede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al sistema informativo di cui al comma 1».

Conseguentemente: all'articolo 8, al comma 1, sostituire le parole «piattaforma digitale dedicata al Rdc nell'ambito del SIUPL» con le parole «piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL»; al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo; all'articolo 9, comma 4, sostituire le parole «il SIUPL fornisce immediata comunicazione» con le parole «il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro fornisce immediata comunicazione».

7.11

La Commissione

Approvato

Al comma 3, sostituire le parole: «per quello previsto dall'articolo 640-bis» con le seguenti: «per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,».

7.20

La Commissione

Approvato

Al comma 5, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) venga trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9».

7.22 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, al comma 3-quater sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di lavoratori beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4."».

7.31

La Commissione

Approvato

Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «è effettuato dall'INPS» con le seguenti: «sono effettuati dall'INPS»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole da: «sono riversate» fino alla fine del periodo con le seguenti: «sono riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1».

7.37

La Commissione

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 12, le parole: «entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento da sanzionare» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare»;

b) al comma 13 dopo le parole: «la mancata comunicazione» sono inserite le seguenti: «dell'accertamento».

7.44 (testo 3)

[Romano](#), [Matrisciano](#), [Auddino](#), [Botto](#), [Campagna](#), [Guidolin](#), [Nocerino](#), [Romagnoli](#), [Puglia](#), [Ortis](#), [Moronese](#), [Mininno](#), [Gallicchio](#), [Dell'Olio](#), [Turco](#), [Fede](#)

Approvato

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15 bis Al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportino la decadenza o la riduzione del beneficio nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, tenuto conto degli articoli 6, comma 3, e 11, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dando piena attuazione al trasferimento delle funzioni ispettive all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, il personale dirigenziale e ispettivo del medesimo Ispettorato ha accesso a tutte le informazioni e banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS già a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni e banche dati individuate nell'allegato A al presente provvedimento, integrabile con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con provvedimento del Direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Inps e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le categorie di dati, le modalità di accesso, da effettuarsi anche mediante cooperazione applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati».

Allegato A

Dati anagrafici aziende/datori di lavoro;

Dati contenuti nel "Fascicolo elettronico aziendale";

Retribuzioni imponibili annuali, ai fini contributivi, per azienda e per categorie di aziende;

Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla "Gestione separata";

Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla "Gestione autonoma artigiani";

Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla "Gestione commercianti";

Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla "Gestione agricoltura";

Dati anagrafici dei datori di lavoro beneficiari di interventi CIG (Cassa Integrazione Guadagni) ordinaria e straordinaria, mobilità, contratti di solidarietà;

Dati relativi alle procedure DM10, EMENS, UNIEMES;

Dati anagrafici dei lavoratori beneficiari di interventi CIG (Cassa Integrazione Guadagni) ordinaria e straordinaria, mobilità, contratti di solidarietà, prestazioni previdenziali per malattia, maternità e assegni familiari, prestazioni di sostegno al reddito.

7.0.1 (testo 2)

[Matrisciano](#), [Guidolin](#), [Nocerino](#), [Puglia](#), [Moronese](#), [Dell'Olio](#), [Romagnoli](#), [Giarrusso](#)

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità)

1. All'articolo 39, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente: "a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica, la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione di cui al periodo precedente e i soggetti di cui all'articolo 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In tal caso la somma dovuta è ridotta ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La violazione è punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto,

nonché' in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La violazione è punibile a condizione che non trovi applicazione l'articolo 12-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma, non sono oggetto della maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

b) al comma 1, le lettere a-*bis*) e a-*ter*) sono soppresse.

2. All'articolo 5, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. Il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è effettuato nei confronti del contribuente.»

8.10

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «pieno e indeterminato» inserire le seguenti: «anche mediante contratto di apprendistato».

8.15

La Commissione

Approvato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «e quello già goduto» fino alla fine del periodo con le seguenti: «e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità».

8.21

La Commissione

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, al quarto periodo, dopo le parole: «licenziamento del beneficiario di Rdc» inserire le seguenti: «effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione»;*

b) *al comma 2, al sesto periodo, dopo le parole: «licenziamento del beneficiario di Rdc» inserire le seguenti: «effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione».*

8.28

La Commissione

Approvato

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il Patto di formazione può essere altresì stipulato dai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 attraverso specifici avvisi pubblici previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui ai Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

Consequentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Modificazioni dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

1. Al comma 1 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "formazione professionale continua", aggiungere le seguenti: "e dei percorsi formativi o di riqualificazione professionale per soggetti disoccupati o inoccupati";

b) sostituire il quinto periodo con il seguente: "I fondi possono finanziare in tutto o in parte: 1) piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali; 2) eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; 3) piani di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal Patto di formazione di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4."».

8.52

La Commissione

Approvato

Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario di reddito di cittadinanza iscritto alle liste di cui alla medesima legge».

8.900

Le Relatrici

Approvato

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «leggi regionali» *con le seguenti:* «provvedimenti regionali».

9.850

Il Governo

Approvato

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di consentire all'Istituto Nazionale di Statistica di procedere all'effettuazione delle rilevazioni e delle previsioni statistiche di cui al comma 6 e di ogni altra che si renda necessaria, anche a supporto delle attività di monitoraggio previste dal presente decreto, al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi, anche in forma individuale, relativi all'amministrazione o ente di appartenenza, ovvero da questi detenuti in ragione della propria attività istituzionale o raccolti per finalità statistiche, necessari per i trattamenti statistici previsti dal programma statistico nazionale. Previa richiesta in cui siano esplicitate le finalità perseguite, gli uffici di statistica forniscono al Sistema statistico nazionale i dati raccolti per finalità statistiche, anche in forma individuale, necessari per i trattamenti statistici strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto richiedente";

b) all'articolo 6, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La comunicazione dei dati di cui alla lettera b) del comma 1 è effettuata fatte salve le riserve previste dalla legge."».

9.0.2

[Matrisciano](#), [Guidolin](#), [Nocerino](#), [Puglia](#), [Moronese](#), [Romagnoli](#), [Giarrusso](#)

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di istituti di patronato)

1. Al fine di garantire un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, lettera b), sostituire le parole: "almeno otto Paesi stranieri" con le seguenti: "almeno quattro Paesi stranieri";

b) all'articolo 16, lettera c-bis), sostituire le parole: "inferiore al 1,5 per cento" con le seguenti: "inferiore allo 0,75 per cento";

c) all'articolo 16, la lettera c-ter), sostituire le parole: "almeno otto Paesi stranieri" con le seguenti: "almeno quattro Paesi stranieri"».

10.3

La Commissione

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «pubblicato sul sito internet istituzionale» con le seguenti: «pubblicato nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero».

10.6

La Commissione

Approvato

Al comma 2, dopo le parole: «Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede», inserire le seguenti: «, anche avvalendosi dell'INAPP,».

11.11

La Commissione

Approvato

Al comma 2, lettera e) numero 2), sopprimere le parole: «del decreto legislativo n. 147 del 2017».

11.800

Il Governo

Approvato

Al comma 2, lettera d):

a) *sostituire il numero 1) con il seguente: «1) al comma 2, quarto periodo, le parole: "Con provvedimento congiunto del Direttore dell'INPS e del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali"»;*

b) *sostituire il numero 2) con il seguente: «2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

"2-bis. Resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata. In tal caso, in sede di attestazione dell'ISEE, sono riportate le eventuali omissioni o difformità riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili di cui al comma 1, incluse eventuali difformità su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare, secondo modalità definite nel decreto di cui al comma 2"»;

c) *dopo il numero 2) inserire il seguente: «2-bis) al comma 3, le parole: "con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto nel provvedimento di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "con il medesimo decreto di cui al comma 2"».*

12.29

La Commissione

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, sostituire le parole: «della dotazione organica dell'INPS a decorrere dall'anno 2019, è autorizzata una spesa» con le seguenti: «della dotazione organica dell'INPS, a decorrere dal 2019 è autorizzata la spesa»;*

b) *al comma 8, lettera a), sostituire le parole: «al comma 255, le parole: "Fondo per il reddito di cittadinanza"» con le seguenti: «ai commi 255 e 258, le parole: "Fondo per il reddito di cittadinanza", ovunque ricorrono,».*

c) *al comma 9, al primo periodo, sostituire le parole: «alla concessione» con le seguenti: «all'atto della concessione», al secondo periodo, sostituire le parole: «nel programma» con le seguenti: «del Rdc» e, al quarto periodo, sostituire le parole: «di cui al secondo periodo» con le seguenti: «di cui al terzo periodo».*

d) *al comma 10, sostituire le parole da: «, il raggiungimento» fino alla fine del comma con le seguenti: «che l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del comma 9 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse disponibili ai sensi del comma 1».*

12.850

Il Governo

Approvato

Al comma 3, dopo la parola «professionale» inserire le seguenti: «previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».

12.3100 (già 12.31 testo 2 seconda parte)

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di dare piena attuazione ai nuovi e maggiori compiti attribuiti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'effetto della revisione delle tariffe dei premi e dei contributi assicurativi, della disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico e del regime delle prestazioni economiche, socio-sanitarie e di reinserimento lavorativo a favore delle persone con disabilità da lavoro, sono autorizzate, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, assunzioni di personale presso il predetto Istituto nel limite di spesa di euro 5.695.723,00 per l'anno 2020 e di euro 5.549.500,00 annui a decorrere dall'anno 2021 da effettuarsi secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

13.1

La Commissione

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «fatta salva», con le seguenti: «fatti salvi».